


Sent. 8198/06  
6/08/06



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L. Padova nella causa iscritta al n. 20205/05 R.G., avente ad oggetto un'azione di reintegra nel possesso promossa da

[redacted] io e C. P. IVA

E [redacted] C.F. [redacted]

E [redacted] C.F. [redacted], tutti con l'avv. [redacted]

**- ATTORI -**

**CONTRO**

[redacted] con gli avv. [redacted]  
[redacted] del Foro di [redacted] e [redacted] del Foro di [redacted]

**- CONVENUTO -**

all'udienza ex art.281 sexies cpc del 05.07.06, previa discussione orale, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

P. Q. M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, confermando l'ordinanza interinale 11 luglio 2005 ordina al convenuto Condominio di reintegrare i ricorrenti nel possesso del passo carraio mediante la consegna agli stessi di copia della chiave del lucchetto di chiusura del medesimo. Condanna il Condominio convenuto a rimborsare agli attori le spese dell'intero giudizio, liquidate - unitariamente per tutti - in € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per onorari, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli Attori hanno proposto ricorso ex art. 1168 c.c. lamentando di avere subito lo spoglio del compossesso del passo carraio e di quello pedonale siti nel [redacted] in [redacted] ad opera di quest'ultimo.

L'istruttoria espletata nel corso della fase cautelare ha consentito di appurare che mentre nessun atto di spoglio era stato posto in essere in relazione al passo pedonale (in quanto quest'ultimo è rimasto sempre aperto e dunque di libero passaggio), effettivamente è stato sostituito il precedente lucchetto di chiusura del passo carrabile senza che sia stata consegnata agli attori una copia della relativa chiave. Dunque è stata accertata in sede istruttoria l'effettività di uno spoglio perpetrato in danno degli attori, che sino al momento della sostituzione del lucchetto avevano potuto utilizzare il passo carraio servendosi della chiave in loro possesso.

Peraltro si è evidenziato con l'ordinanza interinale resa in data 11 luglio 2005 che se gli autori materiali di tale condotta di spoglio sono

stati alcuni condomini, rimasti estranei alla presente iniziativa giudiziale, tuttavia il Condominio convenuto va considerato autore morale dello spoglio, avendo esso consentito il permanere di tale nuova situazione di fatto nella consapevolezza dell'arbitrarietà della condotta materiale posta in essere dai condomini.

Per tale ragione l'ordinanza interinale va confermata, considerando altresì che nella fase di merito nessuna ulteriore attività istruttoria è stata espletata e pertanto non sono stati acquisiti elementi diversi di valutazione, idonei a confutare le univoche risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria svolta in fase cautelare.

Inammissibile è invece la domanda svolta in via principale di merito dai ricorrenti e finalizzata alla declaratoria di insussistenza del diritto del Condominio a chiudere l'accesso alla via pubblica, considerata la sua natura petitoria. Altrettanto va detto con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal Condominio che chiede l'accertamento dell'insussistenza di ogni diritto in capo agli attori ~~X~~ di passaggio autoveicolare e/o di sosta nel cortile condominiale.

Infine va rigettata la domanda risarcitoria svolta dagli attori in conseguenza del subito spoglio per mancanza di prova sia sull'an che sul quantum del danno di cui si chiede il ristoro.

Visto l'esito del giudizio, il convenuto va condannato a rimborsare agli attori le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Milano, 05.07.06.

Il Giudice

*Al. L. Padove*

